

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

70.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);	
LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);		LOBIANCO ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (1578);	
IANNIELLO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);		MANCINI VINCENZO ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745);	
LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);		FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);	
MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);		GIRAUDI ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618)	1046
IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);		PRESIDENTE	1046, 1048, 1050, 1052, 1053 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1063 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071
NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);		BADALONI MARIA	1048, 1066
		BARDOTTI, <i>Relatore</i>	1048, 1050, 1052 1053, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 1063, 1064, 1065, 1066, 1069, 1071
		BINI	1047, 1048
		BUZZI	1056, 1058, 1059, 1067, 1071
		GRANATA	1058, 1063

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

	PAG.
LEVI ARIAN GIORGINA	1047, 1052, 1053, 1055, 1056, 1064, 1065, 1066, 1069
NANNINI	1067
PASCARIELLO	1058
RAICICH	1067
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1047, 1048, 1050, 1052, 1056, 1058, 1059, 1060, 1063, 1066, 1067, 1070
SCIONTI	1063
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1071

La seduta comincia alle 10,15.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Levi Arian Giorgina ed altri n. 255; Ianniello ed altri n. 401, Levi Arian Giorgina ed altri n. 447, Menicacci e Nicosia n. 462, Iozzelli n. 629, Nannini ed altri n. 659, Borghi ed altri n. 1014, Lobianco ed altri n. 1578, Mancini Vincenzo ed altri n. 1745, Franchi ed altri n. 1894 e Giraudi ed altri n. 2618, concernenti l'ordinamento della scuola elementare e l'immissione in ruolo degli insegnanti nella scuola elementare e materna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Levi Arian Giorgina ed altri n. 255, Ianniello ed altri n. 401, Levi Arian Giorgina ed altri n. 447, Menicacci e Nicosia n. 462, Iozzelli n. 629, Nannini ed altri n. 659, Borghi ed altri n. 1014, Lobianco ed altri n. 1578, Mancini Vincenzo ed altri n. 1745, Franchi ed altri n. 1894 e Giraudi ed altri n. 2618, concernenti l'ordinamento della scuola elementare e l'immissione in ruolo degli insegnanti nella scuola elementare e materna.

Avevamo già esaurito la discussione sulle linee generali e dobbiamo adesso passare all'esame degli articoli del testo unificato e degli emendamenti.

Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato.

ART. 1.

Le attività integrative e ricreative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali saranno svolti, in ore aggiuntive a

quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito da insegnanti elementari di ruolo.

Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al precedente comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire annualmente, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, il piano delle attività e degli insegnamenti di cui al primo comma.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Raicich, Giannantoni, Bini, Scionti, Tedeschi, Loperfido, Sanna, Granata, Trombadori, Pascariello, Canestri, Giudiceandrea, Natta, Mattalia hanno presentato il seguente emendamento n. 1:

Al primo comma sopprimere le parole: « e ricreative ».

Gli onorevoli Bini, Sanna, Levi Arian Giorgina, Scionti, Raicich, Tedeschi, Loperfido, Pascariello, Granata, Mattalia, Trombadori, Canestri, Giudiceandrea, Natta, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 2:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:

« Le attività integrative hanno lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione e della preparazione dell'alunno attraverso piani di lavoro che avvino alla realizzazione della scuola a pieno tempo. Esse devono consentire iniziative intese a favorire attività espressive, artistiche, associative, ginniche, anche attraverso un ampio uso dei più moderni mezzi di comunicazione. Il programma generale di ogni classe o gruppo di alunni è elaborato e svolto organicamente da tutti gli insegnanti, compresi quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali ».

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Raicich, Bini, Scionti, Tedeschi, Loperfido, Sanna, Granata, Trombadori, Pascariello, Canestri,

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

Giudiceandrea, Natta, Mattalia, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 3:

Al secondo comma sostituire le parole: « al precedente comma » *con:* « ai precedenti commi ».

L'onorevole Bardotti, relatore, ha presentato il seguente emendamento n. 4:

Sostituire, nel terzo comma, seconda riga, le parole: « è autorizzato a istituire annualmente » *con le seguenti:* « è autorizzato ad istituire all'inizio di ogni anno scolastico ».

L'onorevole Rosati, Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione, ha presentato il seguente emendamento n. 4-bis:

Sostituire, nel terzo comma, seconda riga, le parole: « è autorizzato a istituire annualmente » *con le seguenti:* « è autorizzato ad istituire all'inizio di ogni anno scolastico ».

Gli onorevoli Sanna, Bini, Pascariello, Levi Arian Giorgina, Raicich, Tedeschi, Scionti, Canestri, Mattalia, Loperfido, Granata, Giudiceandrea, Trombadori, Natta, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 5:

Al terzo comma sostituire le parole: « annualmente » *con:* « per l'inizio di ogni anno scolastico », *aggiungere, dopo* « del consiglio superiore » *le parole:* « e le confederazioni sindacali che organizzano su scala nazionale gli insegnanti elementari »;

sostituire le parole: « di cui al primo comma » *con le seguenti:* « di cui ai primi due commi, e a istituire corsi di qualificazione per gli insegnanti, al fine di assicurare un adeguato funzionamento delle attività e degli insegnamenti di cui ai commi precedenti ».

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Mattalia, Canestri, Raicich hanno presentato il seguente emendamento n. 5-bis:

Al terzo comma sopprimere le parole: « Il piano delle attività e degli insegnanti di cui al primo comma ».

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti n. 1 e 2.

BINI. Il primo emendamento riguarda il problema di non creare contrapposizioni fra le attività integrative — che sembrano essere tutte le attività in genere — ed una loro successiva specificazione con la parola ricreative. Il secondo emendamento ha lo scopo di non crea-

re contrasto fra queste iniziative parziali che riguardano prevalentemente gli interessi degli insegnanti o per lo meno il senso migliore di queste iniziative, e quella che dovrà essere la scuola a tempo pieno. Io credo che si possa essere tutti d'accordo circa la necessità di non creare una scuola seria al mattino ed una meno seria e perciò ricreativa al pomeriggio. La scuola a tempo pieno deve intendersi con un suo programma di attività stabilite nelle forme più varie possibili ed anche con la maggiore collaborazione delle altre forze. Il tempo pieno nella scuola deve essere quindi concepito come attività globale che comprenda nella giornata scolastica tutte manifestazioni ugualmente dignitose che non vuol dire tutte intellettualistiche. Io propongo quindi che le attività del pomeriggio siano di carattere soprattutto espressivo onde poter operare già attraverso l'attività del mattino e quella del pomeriggio una prima saldatura. E per questo che facciamo cenno ad attività artistiche, diciamo pure ludiche. Il secondo emendamento ha perciò lo scopo di creare un minimo di aggancio fra l'attività del mattino e quella del pomeriggio attraverso il concetto delle attività espressive. Infine la proposta tende a far sì che il programma generale delle due attività sia formulato insieme dagli insegnanti del mattino e da quelli del pomeriggio.

LEVI ARIAN GIORGINA. Con l'emendamento n. 5 noi ci proponiamo, principalmente, di inserire in aggiunta le confederazioni sindacali che organizzano, su scala nazionale, gli insegnanti elementari.

Bisogna infatti tener conto che le confederazioni sindacali degli insegnanti elementari hanno la competenza per decidere del numero dei posti e per stabilire i programmi delle attività integrative.

Proponiamo, inoltre, corsi di qualificazione perché non si possono improvvisare insegnanti capaci di svolgere attività integrative senza una adeguata preparazione. Ci auguriamo, perciò, che a questi corsi di qualificazione possano partecipare, onde raggiungere il meritato riconoscimento, quegli insegnanti che sinora hanno lavorato nel doposcuola delle elementari e che non hanno la qualifica di dipendenti statali ma dipendono dai patronati scolastici.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi permetto di presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. L'onorevole Rosati, Sottosegretario di Stato, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.

Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnanti speciali.

Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, il piano delle attività e degli insegnamenti di cui al primo comma.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo ».

ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Con questo articolo sostitutivo si tenta di dare una risposta anche alle considerazioni sollevate da alcuni onorevoli colleghi dell'opposizione che ritenevano dalla formulazione del testo unificato potessero nascere equivoci sulle attività pomeridiane.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento presentato dal Governo è interamente sostitutivo dell'articolo 1 propongo di aprire la discussione su questo, accantonando per il momento tutti gli altri emendamenti.

BINI. Mi pare che l'emendamento presentato dal Governo, in gran parte accettabile, sia differenziato in tre punti, rispetto agli altri emendamenti che dovrebbero essere ritirati. Vedrei quindi una nuova formulazione del nostro emendamento che comprenda una differenziazione rispetto alla richiesta di elimina-

zione della formazione di programmi e di studi. C'è inoltre la questione dei corsi di recupero e la presenza dei sindacati.

BADALONI MARIA. Ma i rappresentanti sindacali sono già chiamati ad esprimere la loro opinione nel consiglio nazionale.

BARDOTTI, Relatore. Penso che potremo accogliere il testo presentato dal Governo in questo momento in quanto mi sembra che in esso vi siano i principali suggerimenti che sono contenuti nei vari emendamenti illustrati finora e sui quali conviene esprimere un giudizio. Ad esempio nei riguardi dell'emendamento a pagina 2 io non credo sia opportuno elencare in maniera precisa le attività integrative previste perché, secondo il mio parere, una tale precisa elencazione potrebbe limitare la possibilità di iniziative e di scelte autonome da parte della scuola. Sarebbe preferibile mantenere il termine « attività integrative » e lasciare, poi, alla scuola stessa il compito di definire queste attività nel momento applicativo.

Per quanto concerne i suggerimenti contenuti nell'emendamento n. 5, sono anche io del parere che non convenga introdurre la norma che prevede di sentire le confederazioni sindacali in quanto, oggi i consigli superiori, e domani i consigli nazionali scolastici, sono di fatto organi nei quali queste rappresentanze esistono.

Per quanto concerne il suggerimento riguardante i corsi di riqualificazione per gli insegnanti, se viene accolto bisogna inviare il provvedimento alla Commissione bilancio in quanto si prevede un aumento della spesa. Invece, se l'onorevole Sottosegretario me lo consente, pur accettando il principio di una riqualificazione degli insegnanti, potremmo aggiungere al testo del Governo « insegnanti elementari di ruolo particolarmente qualificati » lasciando poi alle ordinanze ministeriali il compito di definire le attività integrative. Se ciò non è possibile allora io sono favorevole al testo presentato dal Governo.

ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo difende il testo ora presentato e dichiara che il suo no agli altri emendamenti non è un no di sostanza in quanto lo stato giuridico dà la risposta ai vari problemi. Siccome bisogna guadagnare tempo chiedo alla Commissione di approvare il testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Avendo i proponenti degli altri emendamenti all'articolo 1 rinunciato allo svolgimento di essi, pongo in votazione

l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario Rosati, interamente sostitutivo dell'articolo 1:

ART. 1.

Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.

Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali.

Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, il piano delle attività e degli insegnamenti di cui al primo comma.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo.

(È approvato).

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 1 sono pertanto preclusi.

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

All'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati non appartenenti ai ruoli magistrali che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura o i doposcuola con servizio qualificato), sussidiate e sussidiarie, per almeno cinque anni, dei quali almeno due in scuole elementari statali » nonché gli insegnanti dichiarati « non licenziabili » a norma del successivo articolo 7 ».

L'onorevole Bardotti, relatore ha presentato il seguente emendamento n. 6:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

» I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 maggio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 16 settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonché gli insegnanti dichiarati « non licenziabili » a norma del successivo articolo 8 » ».

Gli onorevoli Granata, Tedeschi, Pascariello, Sanna, Raicich, Levi Arian Giorgina, Scionti, Bini, Canestri, Mattalia, Natta, Giudiceandrea, Trombadori, Loperfido, Giannantonio hanno presentato i seguenti emendamenti (n. 7):

Alla sesta riga dopo: « scuole elementari » *aggiungere:* « e materne »;

sopprimere le parole: « dei quali almeno due in scuole elementari statali ».

In subordine: sostituire: « almeno due in scuole elementari statali », *con le parole:* « almeno uno in scuole elementari o materne statali o sussidiarie ».

L'onorevole Sottosegretario Rosati ha presentato il seguente emendamento n. 6-bis:

Sostituire, all'ultima riga, « articolo 7 », *con:* « articolo 8 ».

Aggiungere il seguente comma:

« Possono partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni, dei quali almeno due in scuole materne statali. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a

”buono”; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvato dal provveditore agli studi ».

L'onorevole Bardotti, relatore, ha presentato il seguente emendamento n. 8:

Aggiungere il seguente comma:

« Possono altresì partecipare al concorso, secondo le norme di cui al precedente comma, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale.

L'onorevole Bardotti, relatore, ha presentato il seguente emendamento n. 9:

Aggiungere il seguente comma:

« Possono partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni, dei quali almeno due in scuole materne statali. A tal fine il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a ”buono”; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal provveditore agli studi ».

Esaminiamo per primo l'emendamento numero 6 presentato dal relatore, onorevole Bardotti, interamente sostitutivo dell'attuale testo dell'articolo 2.

Ha la parola l'onorevole Bardotti per illustrare l'emendamento.

BARDOTTI, Relatore. L'emendamento ha come scopo quello di riformare il primo comma, che è poi l'unico dell'articolo 2, affermando che possono partecipare al concorso, senza limiti di età, tutti coloro che abbiano prestato servizio, non appartenenti al ruolo magistrale, per almeno cinque anni.

ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardotti interamente sostitutivo dell'articolo 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione di tale emendamento, sono preclusi gli emendamenti par-

zialmente sostitutivi dei deputati Granata ed altri.

L'onorevole Sottosegretario di Stato Rosati ha presentato i seguenti emendamenti n. 6-bis:

Sostituire, all'ultima riga, « articolo 7 » con « articolo 8 ».

Aggiungere il seguente comma:

« Possono partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni, dei quali almeno due in scuole materne statali. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a ”buono”; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal provveditore agli studi ».

ROSATI, Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione. Il primo emendamento è assorbito nell'emendamento del relatore dianzi approvato. Il secondo è chiaro: non credo abbia bisogno di particolari spiegazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo n. 6-bis presentato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Bardotti, relatore, ha presentato, come ho detto, il seguente emendamento n. 9 aggiuntivo dell'articolo 2 che recita:

Aggiungere il seguente comma:

« Possono partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni, dei quali almeno due in scuole materne statali. A tal fine il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a ”buono”; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal provveditore agli studi ».

Tale emendamento è assorbito dalla votazione testé effettuata.

Pongo in votazione l'emendamento n. 8 del relatore, tendente ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 2, del quale ho dato precedente lettura.

(È approvato).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che, a seguito degli emendamenti approvati risulta così formulato:

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 maggio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 16 settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonché gli insegnanti dichiarati « non licenziabili » a norma del successivo articolo 8.

Possono partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni, dei quali almeno due in scuole materne statali. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a « buono »; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal provveditore agli studi.

Possono altresì partecipare al concorso, secondo le norme di cui al precedente comma, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del testo unificato:

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove

d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta o quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerienze.

I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione.

I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di 7/10 nelle prove d'esame e in entrambi i casi non meno di 6/10 in ciascuna prova, sono iscritti in una unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti dai titoli.

La nomina dei vincitori a posti di scuola speciali, avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti e di quelle stabilite dalla presente legge.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica alle aliquote del 10 per cento dei posti di cui al precedente comma.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria dimerito secondo i precedenti criteri ».

L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 10:

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti ».

BARDOTTI, *Relatore*. Questo emendamento prevede graduatorie completamente distinte per la nomina nei posti delle scuole speciali e delle classi differenziali. Ciò per consentire agli aspiranti di fare delle scelte precise e per evitare quelle difficoltà sorte con la legge n. 574 in cui queste scelte non erano ben precisate.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha presentato il seguente emendamento n. 10-bis:

Inserire prima del quinto comma il seguente:

« Per la nomina a posti di scuola speciali e di classi differenziali sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È lo stesso emendamento del precedente e, quindi, mi rimetto a quello del collega Bardotti.

PRESIDENTE. L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 11:

Modificare il quinto comma, prima riga, come segue:

« La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale avviene... ».

BARDOTTI, *Relatore*. È una conseguenza dell'emendamento precedente e non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha presentato il seguente emendamento n. 11-bis:

Modificare il quinto comma, prima riga, come segue:

« La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale, avviene... ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È uguale al precedente per cui mi rimetto a quello del collega Bardotti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granata, Tedeschi, Pascariello, Sanna, Raicich, Levi Arian

Giorgina, Scionti, Bini, Canestri, Mattalia, Natta, Giudiceandrea, Trombadori, Loperfido, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 12:

Al quinto comma sostituire: « posti di scuola speciali » con le parole: « posti di scuola normale, di classe differenziale e di scuola speciale ».

LEVI ARIAN GIORGINA. Questo emendamento intende meglio precisare le scuole speciali.

PRESIDENTE. L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 13:

Sopprimere nel quinto comma, quarta riga, le seguenti parole: « ... e di quelle previste dalla presente legge ».

BARDOTTI, *Relatore*. Questo emendamento tende a correggere un piccolo errore del testo unificato.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha presentato il seguente emendamento n. 13-bis:

Sopprimere nel quinto comma, quarta riga, le seguenti parole: « ... e di quelle previste dalla presente legge ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Viene assorbito dal precedente dell'onorevole Bardotti perché uguale.

PRESIDENTE. L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 14:

Aggiungere al sesto comma, terza riga, dopo le parole: « ... nelle graduatorie di merito » le seguenti: « ..., e non compresi tra i vincitori ».

BARDOTTI, *Relatore*. Questo emendamento tende ad introdurre una frase dimenticata nel vecchio testo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha presentato il seguente emendamento n. 14-bis:

Aggiungere al sesto comma, terza riga, dopo le parole: « ... nelle graduatorie di merito » le seguenti: « ..., e non compresi tra i vincitori ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto al precedente emendamento dell'onorevole Bardotti perché uguale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Granata, Tedeschi, Pascariello, Sanna, Raicich, Scionti, Bini, Canestri, Mattalia, Natta, Giudiceandrea, Trombadori, Loperfido, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 15:

Al sesto comma dopo le parole: « nelle graduatorie di merito » aggiungere le parole: « e non compresi tra i vincitori ».

LEVI ARIAN GIORGINA. Colgo l'occasione per invitare il Governo — che è ben consapevole delle gravi polemiche che sono sorte sulla interpretazione di questo comma della legge — a voler ritirare la circolare ministeriale che altera il significato di questo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 16:

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« I primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma ».

BARDOTTI, *Relatore*. Questo emendamento tende a dare una interpretazione più chiara al decreto del Presidente della Repubblica in questione.

PRESIDENTE. Abbiamo esaurito l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3 del testo unificato. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Bardotti n. 10 del quale ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

L'emendamento del Governo n. 10-*bis* è assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Bardotti n. 11 del quale ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

L'emendamento del Governo n. 11-*bis* è assorbito.

Anche l'emendamento n. 12 degli onorevoli Granata, Tedeschi, Pascariello ed altri è assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Bardotti n. 13 del quale ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

L'emendamento del Governo n. 13-*bis* è assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Bardotti n. 14 del quale ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

L'emendamento del Governo n. 14-*bis* è assorbito.

Anche l'emendamento Levi Arian Giorgina, Granata, Tedeschi ed altri n. 15 è assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Bardotti n. 16 del quale ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

Pongo ora in votazione nel suo complesso l'articolo 3 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove di esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta o quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerienze.

I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina di tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione.

Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti.

La nomina dei vincitori a posti di scuola normale di scuola speciale e di classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.

I primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma ».

I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 4.

I commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono sostituiti dal seguente:

« Dopo l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo ».

Gli onorevoli Sanna, Pascariello, Scionti, Raicich, Tedeschi, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Canestri, Mattalia, Giudiceandrea, Natta, Trombadori, Bini, Granata, Giannantonio hanno presentato il seguente emendamento n. 17:

Dopo le parole: « delle graduatorie » *aggiungere:* « provinciali permanenti »;

dopo « nominati in ruolo » *aggiungere:* « e quelli che hanno rinunciato alla nomina ».

A questo emendamento sono favorevoli sia il relatore che il Governo. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento n. 18:

Aggiungere all'ultima riga, dopo le parole: « ... saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo » *le seguenti:* « ... e quelli che hanno rinunciato alla nomina ».

L'onorevole Rosati, sottosegretario di Stato, ha presentato il seguente emendamento n. 19:

Aggiungere, all'ultima riga, dopo le parole: « ... saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo » *le seguenti:* « ... e quelli che hanno rinunciato alla nomina ».

I due emendamenti testé letti risultano assorbiti. Pongo in votazione l'articolo 4 nella formulazione che risulta dalle modificazioni dianzi approvate.

ART. 4.

I commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono sostituiti dal seguente:

« Dopo l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti o disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di Provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del precedente articolo.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, aventi persone a carico, per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili.

Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l'idoneità e nella quale comunque risultino già residenti, pos-

sono ottenere il trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risultino esaurite.

Qualora il trasferimento sia richiesto per una provincia diversa da quella indicata nel comma precedente, l'aspirante dovrà essere collocato nella graduatoria permanente dopo l'ultimo iscritto della provincia ».

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Bini, Sanna, Pascariello, Scionti, Raicich, Trombadori, Granata, Tedeschi, Giudiceandrea, Mattalia, Natta, Loperfido, Canestri, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 20:

Al primo comma, sostituire, alla seconda e sesta riga, le parole: « per la metà » con le parole: « per il 60 per cento ».

L'onorevole Bardotti, relatore, ha presentato il seguente emendamento n. 21:

Modificare, nel terzo comma, ultima riga, le parole: « del precedente articolo » con le seguenti: « ... del presente articolo ».

L'onorevole Sottosegretario ha presentato il seguente emendamento n. 22:

Modificare, nel terzo comma, ultima riga, le parole: « ... del precedente articolo » con le seguenti: « ... del presente articolo ».

Gli onorevoli Sanna, Bini, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Mattalia, Giannantoni, Granata, Tedeschi, Raicich, hanno presentato il seguente emendamento n. 23:

Al terzo comma sostituire le parole: « del precedente » con le parole: « del presente ».

Gli onorevoli Pascariello, Sanna, Levi Arian Giorgina, Bini, Loperfido, Raicich, Giudiceandrea, Mattalia, Canestri, Granata, Tedeschi, Trombadori, Natta, Scionti e Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 24:

Al quarto comma, dopo le parole: « corrispondenza delle quote » aggiungere la parola: « maggiorate ».

Gli onorevoli Granata, Pascariello, Tedeschi, Bini, Sanna, Canestri, Trombadori, Natta, Giudiceandrea, Loperfido, Levi Arian Giorgina, Mattalia, Granata, Raicich, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 25:

Alla fine del quinto comma aggiungere le parole: « dietro domanda presentata non oltre il 10 settembre ».

L'onorevole Bardotti, relatore, ha presentato il seguente emendamento n. 26:

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Nel caso che gli insegnanti abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio complessivamente spettante.

Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere effettuate al momento dell'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalità stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovrà essere reso noto lo elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti ».

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Pascariello, Raicich, Bini, Granata, Tedeschi, Trombadori, Canestri, Sanna, Natta, Loperfido, Mattalia, Giudiceandrea, Scionti, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento 27:

Alla fine del sesto comma, aggiungere le parole: « e nell'ordine corrispondente ai punteggi acquisiti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi Arian Giorgina per illustrare l'emendamento n. 20.

LEVI ARIAN GIORGINA. Mi dispiace molto che non sia stata accolta nel testo unificato la proposta che viene dalle organizzazioni sindacali di destinare invece che la metà dei posti, il 60 per cento ai maestri idonei nella graduatoria provinciale. Mi rendo conto che questo andrà a detrimento dei posti per i candidati in concorso. Ma poiché lo scopo di questa proposta di legge è quella di reperire posti per risolvere i grossi problemi di questa massa di maestri idonei, credo occorra passare alla destinazione di oltre la metà dei posti a questi maestri. Prego gli onorevoli colleghi di riflettere sulla proposta considerando che le confederazioni sindacali addirittura volevano proporre l'80 per cento.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Levi Arian Giorgina di illustrare anche l'altro emendamento n. 24.

LEVI ARIAN GIORGINA. L'emendamento è inteso a specificare bene la figura del capo-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

famiglia. Infatti pagano le quote maggiorate coloro che sono capifamiglia, cioè coloro che percepiscono uno stipendio superiore.

PRESIDENTE. C'è inoltre l'emendamento n. 25.

LEVI ARIAN GIORGINA. L'emendamento si illustra da solo e serve a facilitare l'assegnazione dei posti.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento n. 26 del relatore.

BARDOTTI, *Relatore*. L'emendamento prevede un meccanismo di trasferimento nelle graduatorie permanenti non ancora esaurite. Stabilisce inoltre il punteggio spettante loro in graduatoria.

GRANATA. Ho dei dubbi circa l'ultimo comma del nuovo testo emendato: come può avvenire dal punto di vista tecnico il trasferimento da una graduatoria all'altra?

LEVI ARIAN GIORGINA. Vorremmo presentare a questo proposito un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Levi Arian Giorgina ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma dell'emendamento Bardotti le parole: « effettuate al momento », con: « presentate subito dopo ».

BARDOTTI, *Relatore*. Faccio mia tale modifica come nuova formulazione dell'emendamento n. 26.

PRESIDENTE. L'onorevole Buzzi ha chiesto di parlare sull'emendamento n. 20. Ne ha facoltà.

BUZZI. Pur comprendendo la proposta vorrei far notare ai proponenti che la situazione della scuola elementare è un po' diversa ed ogni modifica della struttura della graduatoria a favore di una categoria crea delle preoccupazioni. In secondo luogo non c'è molta disponibilità dei posti e quindi aumentare la quota significa alterare un equilibrio già di per sé difficile. Mi pare quindi sarebbe utile mantenere la percentuale attuale del 50 per cento.

BARDOTTI, *Relatore*. Anche il relatore è contrario alla modifica. Introduce infatti una diversa proporzione che viene ad alterare

troppo la vecchia legge n. 574 che a suo tempo fu approvata per dare ai giovani possibilità maggiori di ingresso nei posti. Sarei quindi per conservare la quota del 50 e 50 per cento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al Senato, come gli onorevoli colleghi sanno, abbiamo discusso della proposta di legge sui corsi abilitanti ed abbiamo approvato per la scuola secondaria la quota del 50 per cento. Non possiamo in questo caso discostarci troppo da quella legge per quanto riguarda la scuola elementare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Levi Arian Giorgina ed altri n. 20.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pascariello n. 24.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento n. 21 presentato dall'onorevole relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento n. 26 del relatore. Il Governo è favorevole.

(È approvato).

Risultano assorbiti gli emendamenti nn. 22, 23 e 27.

Pongo in votazione l'articolo 5 che a seguito degli emendamenti dianzi approvati risulta così formulato:

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, aventi persone a carico, per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili.

Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l'idoneità e nella quale comunque risultino già residenti, possono ottenere il trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risultino esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto.

Nel caso che gli insegnanti abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio complessivamente spettante.

Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere presentate subito dopo l'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalità stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovrà essere reso noto lo elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 del testo unificato. Ne dò lettura:

ART. 6.

Ai posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di ruolo che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale.

Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti non di ruolo delle materie speciali.

Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della Commissione di cui al seguente articolo, dopo aver utilizzato gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale.

L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze delle leggi vigenti e di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali o nelle scuole speciali.

Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni e integrazioni, in corso al momento della entrata in vigore della precedente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico.

L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 28:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti delle attività integrative e ricreative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge ».

BARDOTTI, Relatore. Questo emendamento prevede l'estensione del conferimento dell'incarico a tempo indeterminato anche agli insegnanti che saranno poi destinati a queste attività integrative. Propongo una nuova formulazione, e cioè che alla penultima riga siano tolte le parole « e ricreative ».

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento Bardotti rimane così formulato:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti delle

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

attività integrative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Granata, Pascariello, Raicich, Bini, Scianti, Sanna, Mattalia, Loperfido, Natta, Trombadori, Levi Arian Giorgina, Giudiceandrea, Tedeschi, Canestri, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 29:

Alla fine del secondo comma sostituire le parole: « delle materie speciali » con le parole: « delle attività integrative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge ».

Tale emendamento è assorbito dal precedente. L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 30:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, che per cause a loro non imputabili siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze ».

BARDOTTI, *Relatore*. Ho proposto questo emendamento in seguito a delle perplessità emerse durante la discussione e in considerazione che il Ministero degli affari esteri propendeva di dare a questi insegnanti che rimpatriano una certa preferenza e, quindi, una posizione di privilegio nei riguardi di coloro che restano in patria. Ho pensato, perciò, di dare a questi insegnanti, che rimpatriano dall'estero per cause non a loro imputabili, la possibilità di chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze in deroga a quanto l'ordinanza annuale del Ministro prevede.

PASCARIELLO. Io penso che nell'emendamento Bardotti potrebbero sopprimersi le parole « che per cause a loro non imputabili ».

BARDOTTI, *Relatore*. Sono d'accordo di sopprimere le parole « che per cause a loro non imputabili » e dire « quando siano costretti... ».

GRANATA. Prima di esprimere un giudizio voglio chiarire a me stesso, per una esigenza di giustizia, alcuni aspetti di questo problema.

A me pare che ci siano due procedure diverse per quanto riguarda l'assunzione di questo personale. Infatti, mentre gli insegnanti delle scuole italiane debbono passare attraverso una graduatoria e sono assunti secondo un determinato ordine, gli insegnanti nelle scuole italiane all'estero, per quanto ne so io, non vengono assunti attraverso un concorso ma dalle autorità consolari per cui è il Ministero degli affari esteri, e non quello della pubblica istruzione, ad assumere questo personale che, dal punto di vista didattico, è soggetto alle norme del Ministero della pubblica istruzione mentre per tutti gli altri aspetti dipende dal Ministero degli affari esteri.

A me pare, quindi, che il personale che viene chiamato dalle autorità consolari secondo una valutazione affidata alla pura discrezionalità non è incluso in una graduatoria. Se ciò è vero noi ci troviamo di fronte a degli insegnanti che sono stati chiamati dalle autorità consolari ad insegnare nelle scuole italiane all'estero e che, avvalendosi di questo beneficio, vengono ad inserirsi nelle graduatorie degli insegnanti nelle scuole italiane.

BARDOTTI, *Relatore*. In effetti questa norma è stata prevista in armonia con la recente legge che prevede l'assunzione di insegnanti da parte del Ministero degli affari esteri, però tale legge non è ancora operante ma, direi, è una norma che si proietta nel futuro ed avrà un'applicazione molto limitata.

BUZZI. Io penso che l'unica condizione da porre sia questa: l'inserimento in graduatoria di questi insegnanti non deve determinare la revoca dalla nomina di coloro che sono stati assunti in base ad un determinato punteggio.

BARDOTTI, *Relatore*. Sono favorevole a sopprimere nel mio emendamento le parole « che per cause a loro non imputabili » sostituendole con la parola « quando ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

Pertanto l'emendamento rimane così formulato:

« Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Sanna, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Giannantoni, Mattalia, Canestri, Tedeschi, Granata, Giudiceandrea, Scionti, Natta, Trombadori, Loperfido, Bini, Raicich hanno presentato il seguente emendamento n. 31:

Al quarto comma sostituire le parole: « preferenze delle leggi » con le parole: « preferenze previste dalle leggi ».

BARDOTTI, *Relatore*. Sono favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento n. 31 Sanna ed altri del quale ho testè dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Sanna, Giannantoni e Mattalia hanno presentato il seguente emendamento n. 32:

Al quarto comma sostituire « 2 e 4 » con « 3 e 5 ».

BARDOTTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Favorevole anche il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento n. 32 Levi Arian Giorgina, Sanna, Giannantoni e Mattalia che testè ho letto.

(È approvato).

L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 33:

Al sesto comma, terza riga, dopo le parole: « e successive modificazioni e integrazioni » aggiungere: « ... nonché le supplenze annuali... ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento n. 33 Bardotti del quale ho testè dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Tedeschi, Granata, Pascariello, Scionti, Sanna, Mattalia, Canestri, Bini, Raicich, Natta, Trombadori, Giudiceandrea, Loperfido, Levi Arian Giorgina, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 34:

Al sesto comma, dopo le parole « e integrazioni » aggiungere le parole: « nonché le supplenze annuali ».

L'emendamento è assorbito perché uguale al precedente emendamento n. 33 dell'onorevole Bardotti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tedeschi, Pascariello, Levi Arian Giorgina, Granata, Sanna, Bini, Raicich, Loperfido, Mattalia, Canestri, Scionti, Trombadori, Giudiceandrea, Natta, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 35:

Al sesto comma sostituire la parola « precedente » con la parola « presente ».

Aggiungere il seguente comma aggiuntivo 6-bis:

« Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato, nel caso che il posto da essi occupato sia conferito, mediante nomina in ruolo o trasferimento, ad altro insegnante, non sono licenziabili e sono mantenuti in servizio nell'ambito della stessa provincia ed assegnati ad altro posto disponibile ».

BARDOTTI, *Relatore*. Sono d'accordo sulla prima parte dell'emendamento e sul comma aggiuntivo 6-bis che è uguale al mio successivo emendamento n. 36.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non sono d'accordo sul comma aggiuntivo 6-bis perché con esso allarghiamo il concetto della non licenziabilità. Per la stessa ragione dirò di no al successivo emendamento dell'onorevole Bardotti n. 36.

BUZZI. Potremmo discutere questo comma aggiuntivo 6-bis quando esamineremo l'articolo 8. Propongo, quindi, di accantonare il comma aggiuntivo 6-bis unitamente all'emendamento successivo n. 36 dell'onorevole Bardotti.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ribadisco che non posso accettare che il principio della non licenziabilità sia esteso in misura maggiore di quanto è previsto per i docenti degli altri ordini di scuola. Facendo ciò noi modificheremo anche l'onere di spesa e non potremo approvare la legge in tempo debito. Accantoniamo, quindi, i due emendamenti e li discuteremo insieme quando esamineremo l'articolo 8.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Tedeschi, Pascariello, Levi Arian Giorgina ed altri che dice:

Al sesto comma sostituire la parola « precedente » con la parola « presente ».

(È approvato).

Se siamo tutti d'accordo può rimanere stabilito di accantonare momentaneamente il comma aggiuntivo 6-bis dell'emendamento n. 35 Tedeschi, Pascariello, Levi Arian Giorgina ed altri e l'emendamento Bardotti n. 36.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 37:

Aggiungere il seguente comma:

« Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali ».

BARDOTTI, *Relatore*. Viene assorbito dal successivo emendamento n. 38 del Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Rosati ha presentato il seguente emendamento n. 38:

Aggiungere i seguenti commi:

« Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali ancorché sprovviste di titolo di abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 444 gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione ».

BARDOTTI, *Relatore*. Faccio presente che ho presentato all'articolo 7 un emendamento n. 44 che, per una questione di armonia, potrebbe diventare l'ultimo comma dell'emendamento del Governo del quale il Presidente ha ora dato lettura.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'emendamento n. 44 presentato in riferimento all'articolo 7:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Gli incarichi conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempreché l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo ».

Se siete d'accordo questo emendamento diventa l'ultimo comma dell'emendamento aggiuntivo n. 38 del sottosegretario Rosati del quale ho testè dato lettura.

L'emendamento governativo n. 38 rimane pertanto così formulato:

« Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali ancorché sprovviste di titolo di abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 444 gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione.

Gli incarichi conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempreché l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento n. 45, che era stato presentato all'articolo 7, dei deputati Giannantoni ed altri.

Pongo in votazione l'intero articolo 6 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 6.

Ai posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di ruolo che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale.

Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti delle attività integrative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della Commissione di cui al seguente articolo, dopo aver utilizzato gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze.

L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti e di quelle previste dagli articoli 3 e 5 della presente legge.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali o nelle scuole speciali.

Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le supplenze triennali in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto dispo-

sto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali ancorché sprovviste di titolo di abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 444 gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferite nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione.

Gli incarichi conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempreché l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne dò lettura:

ART. 7.

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il provveditore agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione, nominata dal provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del provveditorato e di un maestro elementare di ruolo.

Il maestro è nominato dal provveditore fra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale gli insegnanti elementari.

Ad essi spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, sempreché siano stati nominati, in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

L'onorevole relatore Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 39:

Sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

« La commissione, nominata dal provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo.

Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così successivamente di cinquecento in cinquecento domande.

In tal caso, qualora manchi un ispettore scolastico, la commissione è presieduta dal direttore didattico più anziano.

Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni.

I maestri sono nominati dal provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale gli insegnanti elementari ».

L'onorevole Rosati, Sottosegretario di Stato, ha presentato il seguente emendamento n. 40:

Sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

« La commissione, nominata dal provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo.

Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così successivamente di cinquecento in cinquecento domande.

In tal caso, qualora manchi un ispettore scolastico, la commissione è presieduta dal direttore didattico più anziano.

Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni.

I maestri sono nominati dal provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale gli insegnanti elementari ».

Gli onorevoli Bini, Tedeschi, Pascariello, Levi Arian Giorgina, Scionti, Sanna, Natta, Raicich, Canestri, Granata, Giudiceandrea, Mattalia, Loperfido, Trombadori hanno presentato il seguente emendamento n. 41:

Al secondo comma sostituire le parole: « e di un maestro elementare di ruolo », con le seguenti parole: « e di tre maestri elementari di ruolo.

Se le domande degli aspiranti superano le 500, si nominano altri due commissari scelti tra i maestri, e così successivamente di 500 in 500 domande.

Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni ».

Gli onorevoli Granata, Bini, Tedeschi, Pascariello, Levi Arian Giorgina, Scionti, Sanna, Raicich, Natta, Canestri, Giudiceandrea, Mattalia, Loperfido, Trombadori, Giannantoni, hanno presentato il seguente emendamento n. 42:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« I maestri sono nominati dal provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale gli insegnanti elementari ».

L'onorevole Rosati, Sottosegretario di Stato, ha presentato il seguente emendamento n. 43:

Sopprimere il comma quarto.

Gli onorevoli Giannantoni, Sanna, Tedeschi, Bini, Pascariello, Levi Arian Giorgina, Scionti, Raicich, Natta, Granata, Canestri, Mattalia, Loperfido, Trombadori, Giudiceandrea hanno presentato il seguente emendamento n. 45:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Gli incarichi conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempre che l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico.

Negli altri casi il trattamento economico decorre dalla data d'inizio del servizio effettivo ».

Tale emendamento è assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento n. 44 all'articolo 6.

L'onorevole Bardotti, relatore, ha presentato il seguente emendamento n. 46:

Aggiungere i seguenti commi:

« Agli stessi fini, è costituita annualmente, con le stesse modalità, presso il provveditorato agli studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali.

L'ispettore scolastico, il direttore didattico e gli insegnanti di ruolo debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, è chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale delle scuole elementari ».

L'onorevole Rosati, Sottosegretario di Stato, ha presentato il seguente emendamento n. 47:

Aggiungere i seguenti commi:

« Agli stessi fini, è costituita annualmente, con le stesse modalità, presso il provveditorato agli studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali.

L'ispettore scolastico o il direttore didattico e gli insegnanti di ruolo debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, è chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale delle scuole elementari ».

SCIONTI. Vorrei un momento accennare alla dizione « in un posto non in precedenza occupato da altri insegnanti ». In questo modo mi pare infatti che affermiamo un principio valido ma lo rendiamo inapplicabile. Perché fra l'altro è logico che la cattedra che è rimasta vacante sia occupata.

BARDOTTI, *Relatore*. Ritengo che tale proposta significhi un riferimento in caso di istituzione della cattedra ad anno scolastico iniziato.

GRANATA. Noi dobbiamo qui stabilire un criterio generale. Se c'è un ritardo nel conferimento della nomina questo ritardo deve essere pagato. Sostanzialmente noi proponiamo la sospensione dell'inciso tendente ad affermare un posto in precedenza non occupato.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma in questo caso dovremmo tornare alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'emendamento n. 39 del relatore.

(È approvato).

Sono pertanto assorbiti gli emendamenti n. 40 del Governo, n. 41 dei deputati Giannantoni ed altri, n. 42 dei deputati Granata ed altri. Metto in votazione l'emendamento n. 43 del Governo.

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 46 del relatore.

(È approvato).

È assorbito l'emendamento n. 47 del Governo.

Metto in votazione l'articolo 7 che a seguito delle modifiche dianzi approvate risulta così formulato:

ART. 7.

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il provveditorato agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione, nominata dal provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo.

Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così successivamente di cinquecento in cinquecento domande.

In tal caso, qualora manchi un ispettore scolastico, la commissione è presieduta dal direttore didattico più anziano.

Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni.

I maestri sono nominati dal provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale gli insegnanti elementari.

Agli stessi fini, è costituita annualmente, con le stesse modalità presso il provveditorato agli studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali.

L'ispettore scolastico o il direttore didattico e gli insegnanti di ruolo debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, è chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale delle scuole elementari.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 del testo unificato:

ART. 8.

Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. La norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale.

Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui due nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui ai commi precedenti.

Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali.

L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 48:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli insegnanti che hanno titolo alla trasformazione dell'incarico triennale o della supplenza annuale ad incarico a tempo indeterminato, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 6, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli ».

Gli onorevoli Pascariello, Bini, Sanna, Tedeschi, Natta, Raicich, Scionti, Levi Arian Giorgina, Granata, Canestri, Mattalia, Loperfido, Giudiceandrea, Trombadori, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 49:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli insegnanti che hanno titolo alla trasformazione dell'incarico triennale o della supplenza annuale ad incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della presente legge, non possono

essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli ».

LEVI ARIAN GIORGINA. È identico al precedente emendamento del relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Caroli ha presentato il seguente emendamento n. 50:

Il secondo comma dell'articolo 8 è sostituito con il seguente:

« Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno, nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui ai commi precedenti ».

L'onorevole Caroli non è presente. S'intende che abbia rinunciato all'illustrazione.

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Trombadori, Giudiceandrea, Granata, Canestri, Loperfido, Mattalia, Natta, Raicich, Scionti, Pascariello, Bini, Tedeschi, Sanna, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 51:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio in scuole elementari o materne statali o sussidiarie, saranno riassunti con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al precedente comma ».

LEVI ARIAN GIORGINA. Non bisogna dimenticare che nella regione siciliana e nelle altre regioni a statuto speciale vi sono maestri elementari che insegnano ormai da molti anni e che hanno tutti i titoli per essere inclusi in questa proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 52:

Al secondo comma, terza riga, sostituire le parole: « di cui due nell'ultimo quinquennio », *con le parole:* « ... di cui uno nell'ultimo quinquennio... ».

BARDOTTI, *Relatore*. Questo emendamento tende semplicemente a ridurre, da due anni ad un anno, nell'ultimo quinquennio, il periodo di servizio prestato da coloro che possono avere titolo alla riassunzione.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

PRESIDENTE. L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 53:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali ».

Gli onorevoli Granata, Canestri, Loperfido, Mattalia, Levi Arian Giorgina, Trombadori, Giudiceandrea, Natta, Raicich, Scionti, Pascariello, Bini, Tedeschi, Sanna, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 54:

Alla fine del terzo comma aggiungere le seguenti parole: « delle classi differenziali e delle attività e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 della presente legge ».

LEVI ARIAN GIORGINA. È uguale nella sostanza all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Sanna, Raicich, Giannantoni, Mattalia, Scionti, Pascariello, Tedeschi, Granata, Natta, Trombadori, Canestri, Giudiceandrea, Loperfido, Bini hanno presentato il seguente emendamento n. 55:

Al terzo comma aggiungere le parole: « e delle scuole materne statali ».

L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 56:

Aggiungere il seguente comma:

« Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, se in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immesse nei ruoli ».

BARDOTTI, Relatore. Particolarmente si tratta anche qui di estendere l'istituto della non licenziabilità alle insegnanti delle scuole materne statali.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Rosati ha presentato il seguente emendamento n. 57:

Aggiungere il seguente comma:

« Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tem-

po indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6 non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino all'espletamento del primo concorso previsto dall'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse nelle guardatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei ruoli ».

BARDOTTI, Relatore. È praticamente uguale al mio precedente emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raicich, Levi Arian Giorgina, Bini, Pascariello, Tedeschi, Loperfido, Sanna, Mattalia, Canestri, Giudiceandrea, Scionti, Granata, Natta, Trombadori, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 58:

Aggiungere il seguente comma:

« Agli insegnanti con nomina a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, e competono le prestazioni dell'Ente nazionale di assistenza magistratale, a favore del quale sono sottoposti alla ritenuta prevista dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1957, n. 93 ».

PRESIDENTE. Ritorniamo ora ai due emendamenti accantonati in sede di discussione dell'articolo 6 e che abbiamo rimandato all'articolo 8. Il primo è l'emendamento n. 35 degli onorevoli Tedeschi, Pascariello, Levi Arian Giorgina, Granata ed altri del quale ho dato precedentemente lettura.

LEVI ARIAN GIORGINA. Il nostro emendamento assicura agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato la non licenziabilità per cui dovranno essere reperiti altri posti come molte volte è avvenuto nella nostra scuola.

PRESIDENTE. Vi è, poi, l'altro emendamento n. 36 presentato dall'onorevole Bardotti del quale do nuovamente lettura:

Aggiungere il seguente comma:

« Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato, nel caso che il posto da essi occupato sia conferito, mediante nomina in ruolo o trasferimento, ad altro insegnante, sono mantenuti in servizio nell'ambito della stessa provincia ed assegnati ad altro posto disponibile, dopo aver utilizzato gli insegnanti del ruolo in soprannumero, ovvero per le attività previste dall'articolo 1 della presente legge ».

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo dire di no ai due emendamenti perché allargano il concetto della non licenziabilità rispetto al testo unificato. Chiedo alla Commissione che la non licenziabilità sia contenuta nei limiti previsti dal testo unificato.

PRESIDENTE. Ritorniamo all'emendamento n. 48 presentato dall'onorevole Bardotti e del quale ho dato lettura precedentemente.

BARDOTTI, *Relatore*. L'emendamento viene ritirato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento presentato dagli onorevoli Pascariello, Bini, Sanna ed altri n. 49.

LEVI ARIAN GIORGINA. Noi intendiamo mantenere l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento n. 49 Pascariello, Bini ed altri del quale ho precedentemente dato lettura.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Caroli n. 50.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche qui sarebbe bene lasciare i due anni di servizio nell'ultimo quinquennio così come è stabilito nel testo unificato. Non ricordo le altre norme però non vorrei che a questo punto andassimo ad introdurre un elemento di squilibrio. Ad ogni modo mi rimetto al parere della Commissione.

BADALONI MARIA. Qui si tratta di insegnanti che si sono trovati in condizioni particolari per cui ci sono delle valide giustificazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caroli n. 50 del quale ho precedentemente dato lettura.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento degli onorevoli Levi Arian Giorgina, Trombadori ed altri n. 51.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento.

BARDOTTI, *Relatore*. Anche io mi dichiaro contrario perché qui non si tratta della deroga dei limiti di età per partecipare a concorsi quando la richiesta del servizio prestato nella scuola elementare statale ha una giustificazione. Non penso, quindi, che possa estendersi il beneficio anche agli insegnanti che provengono da altre scuole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento n. 51 Levi Arian Giorgina, Trombadori ed altri, del quale ho precedentemente dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento n. 52 Bardotti del quale ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento n. 53 Bardotti del quale ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

L'emendamento n. 54 Granata, Canestri, Loperfido ed altri è assorbito.

L'emendamento n. 55 Levi Arian Giorgina, Sanna, Raicich ed altri è precluso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento n. 57 del Governo del quale ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

È assorbito l'emendamento n. 56 del relatore.

Abbiamo poi l'emendamento n. 58 Raicich, Levi Arian Giorgina, Bini ed altri.

BARDOTTI, *Relatore*. Penso che le norme indicate in questo emendamento possano essere applicabili senza ricordarle in quanto noi introduciamo l'incarico a tempo indeterminato.

PRESIDENTE. Preparate allora una nuova formulazione che esamineremo dopo.

Riprendiamo ancora con gli emendamenti nn. 35 e 36 che erano stati accantonati in precedenza.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io debbo ribadire il no del Governo per i motivi che ho esposto prima. D'altra parte affermando la nomina a tempo indeterminato viene ad essere assor-

bito il contenuto dell'emendamento n. 36 Bardotti.

BUZZI. Diversa è la cosa se noi estendiamo la legge 282 ai maestri perché noi, votando questa legge, intendiamo estendere anche agli insegnanti delle scuole elementari la stessa disciplina della legge 282. Questa legge prevede che, in caso di mancanza di posti, si debba procedere alla sistemazione degli insegnanti e per questa sistemazione la 282 usa una espressione amplissima in quanto parla anche di utilizzazione nel doposcuola. Quindi il mio timore è che, parlando di incarichi a tempo indeterminato, si rimanga nei limiti della situazione attuale, cioè se manca il posto l'insegnante viene licenziato. Perciò io domando che si faccia esplicito riferimento alla legge 282 con tutte le salvaguardie che la legge stessa prevede in materia di sistemazione nel senso che il posto occupato dall'insegnante a tempo indeterminato deve essere ceduto ad altro insegnante vincitore di concorso.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nei limiti, pur dando questo margine che possa ridurre al minimo il danno, la 282 prevede la possibilità che qualcuno rimanga senza posto. Allora, invece di un emendamento io accetto un ordine del giorno perché sia interpretato il « tempo indeterminato » degli insegnanti elementari con l'estensione dei termini previsti dalla 282.

BUZZI. Ma questa non è materia di spesa, anzi noi all'inizio abbiamo introdotto il criterio delle attività integrative estendendo ai maestri un concetto acquisito dalla scuola secondaria per avere appunto questo margine di elasticità nei ruoli.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando noi diciamo « tempo indeterminato » significa che bisogna trovare tutte le possibilità per evitare il licenziamento salvo quei limiti che sono contemplati anche dalla legge 282.

BUZZI. Ma non lo diciamo in nessun punto.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A questo punto io debbo chiedere di sospendere la discussione per poter riflettere coscienziosamente. Non voglio dire di no ma chiedo alla cortesia dei colleghi di volermi concedere un momento di riflessione per poter trovare la formulazione più idonea.

NANNINI. A questo punto io sono favorevole alla proposta del Governo.

RAICICH. Io non credo che dobbiamo decidere affrettatamente perché si corre il pericolo di rischiare sulla pelle degli insegnanti con l'interpretazione di un ordine del giorno che lascia il tempo che trova. Soltanto che prima di mercoledì c'è la legge universitaria. Io proporrei quindi la sospensione.

PRESIDENTE. Forse si può stabilire di sospendere in modo che il Governo possa approfondire ed eventualmente presentare un emendamento. Proporrei quindi di rinviare a stasera lasciando in sospeso l'articolo 8. Approverei quindi tutto il resto. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 9 del testo unificato.

ART. 9.

L'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito la iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

I punteggi di cui al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze possono essere presentati, ai fini della nomina per effetto della graduatoria provinciale permanente, entro il mese di agosto di ciascun anno ».

Gli onorevoli Sanna, Pascariello, Bini, Levi Arian Giorgina, Giannantoni, Raicich, Tedeschi, Granata, Canestri, Loperfido, Natta, Trombadori, Scionti, Giudiceandrea, Mattalia hanno presentato il seguente emendamento n. 59:

Al terzo comma sostituire la parola: « agosto », con la parola: « luglio ».

Per questo emendamento il Governo ed il relatore si sono dichiarati d'accordo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

Pongo in votazione l'articolo 9 che, a seguito delle modifiche dianzi approvate, risulta così formulato:

ART. 9.

L'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito la iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

I punteggi di cui al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze possono essere presentati, ai fini della nomina per effetto della graduatoria provinciale permanente, entro il mese di luglio di ciascun anno ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 del testo unificato.

ART. 10.

Gli articoli 100, 101, 102, 103 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono sostituiti dal seguente:

« L'Amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a cinque.

Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che si trovino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria.

Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, è consentita la deroga al limite previsto dal primo comma del presente articolo.

Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore di 25.

Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10.

L'articolo 329 del regio decreto, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è abrogato.

Gli onorevoli Scionti, Pascariello, Levi Arian Giorgina, Sanna, Bini, Raicich, Mattalia, Loperfido, Canestri, Granata, Tedeschi, Giudiceandrea, Natta, Trombadori, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 60:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino entro il raggio di due chilometri dalla stessa, computati su strada ordinaria ».

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Pascariello, Granata, Bini, Scionti, Sanna, Raicich, Loperfido, Mattalia, Giudiceandrea, Natta, Trombadori, Canestri, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 61:

Al quarto comma sostituire le parole: « superiore di 25 », *con le parole:* « superiore a 20. Nelle classi differenziali e in quelle speciali il numero di alunni non può essere superiore rispettivamente a 12 e a 10 ».

L'onorevole Bardotti, relatore, ha presentato il seguente emendamento n. 62:

Aggiungere il seguente comma:

« Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando le classi in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

Gli onorevoli Canestri, Raicich, Granata, Tedeschi, Bini, Levi Arian Giorgina, Mattalia, Giudiceandrea, Natta, Loperfido, Trombadori, Scionti, Sanna, Pascariello, Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento n. 63:

Aggiungere, dopo il quinto, il seguente comma:

« Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnante non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

La parola all'onorevole Levi Arian Giorgina per illustrare l'emendamento n. 60.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

LEVI ARIAN GIORGINA. Mi sembra trattarsi di una modifica formale che rende più chiara la formulazione del testo originario. Al ulteriore chiarimento, trasformo l'emendamento nel senso di sostituire le parole « si trovino », con « abitino ».

PRESIDENTE. Il Governo e il relatore sono d'accordo. Pongo in votazione l'emendamento n. 60.

(È approvato).

Vi è anche l'altro emendamento n. 61.

BARDOTTI, *Relatore*. Io sono favorevole in linea di principio ma purtroppo il provvedimento ritornerebbe alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento n. 61, contrari il Governo ed il relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento n. 62 del relatore.

(È approvato).

È assorbito l'emendamento n. 63.

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche dianzi approvate.

ART. 10.

Gli articoli 100, 101, 102, 103 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono sostituiti dal seguente:

« L'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a cinque.

Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria.

Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, è consentita la deroga al limite previsto dal primo comma del presente articolo.

Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25.

Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10.

L'articolo 329 del Regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è abrogato.

Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 del testo unificato.

ART. 11.

Gli insegnanti elementari di ruolo che contano almeno 60 anni di età possono chiedere, entro e non oltre il 30 settembre 1971, il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Nella prima applicazione della presente legge in deroga a quanto prescritto dall'articolo 7 della presente legge, si procederà allo aggiornamento della graduatoria permanente con i criteri previsti dai commi precedenti entro il 30 settembre 1971, prima, comunque, di procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 4 della presente legge.

L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 64, al quale il Governo è favorevole:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 574, modificate dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti dei ruoli magistrali speciali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore Bardotti ha presentato il seguente emendamento n. 66:

Aggiungere il seguente articolo 12:

« Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto prescritto dall'articolo 9 della presente legge, si procederà allo aggiornamento della graduatoria permanente con i criteri previsti dai commi precedenti entro il 30 settembre 1971, prima, comunque,

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

di procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 5 della presente legge ».

L'onorevole Sottosegretario ha presentato il seguente emendamento n. 65:

Aggiungere il seguente articolo 12:

« Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 574, modificate dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti dei ruoli magistrali speciali ».

Gli onorevoli Loperfido, Granata, Pascariello, Scionti, Sanna, Bini, Canestri, Mattalia, Natta, Trombadori, Giudiceandrea, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Raicich, Giannantoni, hanno presentato il seguente emendamento n. 67:

Aggiungere il seguente articolo:

« Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto prescritto nell'articolo 9, si procederà all'aggiornamento della graduatoria permanente con i criteri previsti dagli articoli precedenti entro il 31 agosto 1971, prima comunque di procedere agli adempimenti di cui all'articolo 5 della presente legge ».

Gli onorevoli Trombadori, Natta, Mattalia, Sanna, Canestri, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Scionti, Raicich, Bini, Giannantoni, Tedeschi, Giudiceandrea, Granata, Loperfido, Natta, hanno presentato il seguente emendamento n. 68:

Aggiungere il seguente articolo:

« Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata ».

Pongo in votazione l'emendamento n. 66 del relatore, del quale do nuovamente lettura, essendone stata migliorata la formulazione:

ART. 12.

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge, si procederà all'aggiornamento della graduatoria permanente con i criteri di cui all'articolo 9 entro il 30 settembre 1971, prima, comunque, di procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti nn. 65 e 67. L'emendamento n. 68 è stato ritirato dai proponenti.

Do lettura del seguente emendamento proposto dalla Commissione bilancio.

Aggiungere il seguente articolo 13:

ART. 13.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La seduta è sospesa e riprenderà questa sera alle 21.

La seduta, sospesa alle 13,25, riprende alle 21.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'articolo 8 il cui esame era stato in precedenza accantonato.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito all'emendamento n. 58 dei deputati Raicich ed altri, dal Ministero mi viene suggerito di fare del suo contenuto un articolo a sé 8-bis.

Per quanto si riferisce alla questione posta dal collega onorevole Buzzi, proporrei il seguente emendamento complessivo, che potrebbe essere inserito nella legge come articolo 7-bis.

« Salvo quanto disposto dall'articolo 8, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato — nel caso che all'inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilità di posti — hanno la precedenza, nell'ambito della medesima provincia e unicamente secondo l'ordine delle rispettive nomine, al conferimento dei posti — compresi quelli per le attività integrative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 — che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo in soprannumero, siano vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomine. Nel caso che sia possibile conferire uno dei posti predetti, l'incarico è ri-

pristinato senza soluzione di continuità: il trattamento economico compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 ».

Questa mi sembra una risposta che possa accontentare il collega Buzzi.

BUZZI. Dichiaro la mia piena soddisfazione per l'articolo, e ringrazio il rappresentante del Governo che ha interpretato con molto senno la mia preoccupazione, che mi sembrava condivisa da numerosi colleghi.

BARDOTTI, *Relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo 7-*bis* nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8, nel testo concordato e comprensivo degli emendamenti approvati questa mattina:

ART. 8.

Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-1971, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. La norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale.

Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 o che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente.

Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali.

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino all'espletamento del primo concorso previsto dall'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse nelle graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei ruoli.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 8-*bis* costituito dall'emendamento n. 58 del deputato Raicich ed altri. Ne do lettura:

ART. 8-*bis*.

Agli insegnanti con nomina a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, e competono le prestazioni dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, a favore del quale sono sottoposti alla ritenuta prevista dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1957, n. 93.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Rimane ora il titolo della legge, che in una proposta dell'onorevole Buzzi, concordata col sottosegretario onorevole Rosati, potrebbe essere il seguente:

« Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti nella scuola elementare e materna statale ».

Pongo in votazione il nuovo titolo della legge.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Levi Arian Giorgina ed altri (255), Ianniello ed altri (401), Levi Arian Giorgina ed altri (447), Menicacci e Nicosia (462), Iozzelli (629), Nannini ed altri (659), Borghi ed altri (1014), Lobianco ed altri (1578), Mancini Vincenzo ed altri (1745), Franchi ed altri (1894), Giraudi ed altri (2618) in un testo unificato e con il titolo: « Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti nella scuola elementare e mater-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

na statale » (255-401-447-462-629-659-1014-1578-1745-1894-2618).

Presenti e votanti 19

Maggioranza 10

Voti favorevoli 19

Voti contrari 0

Hanno dichiarato di astenersi 5 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Biasini, Buzzi, Calvetti, Cingari, Elkan, Fusaro, Giordano, Lettieri, Meucci, Moro Dino, Napoli, Racchetti, Rausa, Reale Giuseppe, Rognoni e Romanato.

Si sono astenuti:

Canestri, Giannantoni, Giudiceandrea, Lévi Arian Giorgina e Tedeschi.

La seduta termina alle 21,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO